

Statuto dell'Autorità idrica della Calabria

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 – Autorità Idrica della Calabria

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Funzioni

Titolo II Organi

Art. 4 – Organi

Art. 5 – Assemblea

Art. 6 – Componenti dell'Assemblea

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 8 – Validità dell'Assemblea e votazioni

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Art. 10 – Conferenze Territoriali di Zona (CTZ)

Art. 11 – Funzionamento delle Conferenze Territoriali della Calabria

Art. 12 – Il Direttore Generale

Art. 13 – Il Revisore Unico dei Conti

Art. 14 – Trasmissione degli fondamentali dell'AIC alle Conferenze Territoriali

Titolo III Forme di consultazione, divulgazione e partecipazione

Art. 15 – Forme di consultazione dei Comuni

Art. 16 – Tutela dei diritti degli utenti

Titolo IV Organizzazione

Art. 17 – Spese di funzionamento

Art. 18 – Struttura Tecnica Amministrativa dell'Autorità

Art. 19 – Dirigenti

Titolo V Controlli

Art. 20 – Procedimento amministrativo

Art. 21 – Disciplina degli atti dell'Autorità

Art. 22 – Pubblicazione degli atti dell'Autorità

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 23 – Modifiche statutarie

Art. 24 – Disposizioni transitorie

Art. 25 – Norma finale di rinvio

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 – L'Autorità Idrica della Calabria

1. L'Autorità Idrica della Calabria (AIC), istituita con la Legge Regionale n. 18 del 18 maggio 2017 (qui di seguito L.R. n. 18/17), ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (ATO), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, e provvedere alla programmazione e al controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa (comunitaria, nazionale e regionale) e nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità idrica della Calabria sono regolamentati dalla citata L.R. n. 18/17 e dal presente Statuto nonché dai derivanti atti regolamentari adottati dall'Assemblea.
3. L'AIC è un ente pubblico non economico avente personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
4. L'AIC è titolare di un proprio patrimonio costituito:
 - a) da un fondo di dotazione composto da beni risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, nonché da eventuali trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito e eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione;
 - b) sino all'applicazione del metodo tariffario deliberato da ARERA, dal fondo di dotazione iniziale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 413 del 21.10.2015;
 - c) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
 - d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'AIC è dotata di una struttura

centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli ambiti come delimitati ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 10/1997. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza territoriale di zona (CTZ) composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.

Art. 2 – Sede

1. L'Autorità Idrica della Calabria ha sede legale nel territorio del Comune di Catanzaro presso un immobile di proprietà della Regione Calabria.
2. Per ciascuna Conferenza Territoriale di Zona (CTZ) la sede operativa coincide con la sede della Provincia rispettivamente competente per territorio e con la sede della Città metropolitana di Reggio Calabria. La sede del Consiglio Direttivo di cui al successivo art.9è indicata al precedente comma 1

Art. 3 - Funzioni

1. L'Autorità Idrica della Calabria svolge le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale dai cessati Enti o Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'articolo 148 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (norme in materiale ambientale). A tal fine svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'ARERA.
2. L'Autorità Idrica della Calabria, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.
3. L'Autorità Idrica della Calabria è dotata di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico nelle cinque conferenze territoriali (*Catanzaro, Cosenza, Crotona, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Vibo Valentia*).

Titolo II

Organi

Art. 4 – Organi

Sono organi dell'Autorità Idrica della Calabria:

- l'Assemblea;
- il Direttore Generale;
- il Revisore Unico dei Conti

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'AIC in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1 comma 1. In particolare provvede:

- a) all'approvazione dello statuto;
- b) alla nomina del consiglio direttivo;
- c) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi;
- d) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore;
- e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- f) alla scelta della forma di gestione;
- g) alla definizione dei principi e criteri per l'affidamento del servizio idrico integrato in favore del soggetto gestore;
- h) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
- i) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- j) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, sulla base delle proposte di ciascuna conferenza di zona;

- k) alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore d'acqua all'ingrosso;
- l) alla nomina del Direttore Generale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché alla nomina del revisore unico dei conti;
- m) alla formulazione di indirizzi al Direttore Generale per l'amministrazione dell'AIC;
- n) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore Generale;
- o) all'approvazione della relazione annuale, predisposta dal Direttore Generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati ed al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci, o loro delegati, assessore o consigliere comunale, dei quaranta comuni individuati dalle conferenze territoriali di cui all'art. 8 della L.R. n. 18/17.

3. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 10. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica ed a condizione che sia rappresentato almeno un Comune per ciascuna delle conferenze territoriali di zona.

4. L'Assemblea, ai sensi del comma 3 – art. 6 L.R. n. 18/17, elegge al suo interno, e contemporaneamente, il Presidente con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori, ed un vice Presidente con funzioni vicarie. Il Presidente ed il vice Presidente rimangono in carica per cinque anni, salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 1, e non sono rieleggibili nel medesimo ruolo. A parità di voti sono eletti il Presidente ed il vice Presidente i cui comuni cumulano il maggior numero di popolazione residente. Nelle more dell'elezione del Presidente e del vice Presidente, ne assume le funzioni il Sindaco del Comune capoluogo di Regione, o suo delegato.

5. Il Presidente ed il vice Presidente vengono eletti in un'unica votazione dall'Assemblea nella prima seduta utile con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima; nel caso in cui non si riesca a raggiungere

il predetto quorum, l'Assemblea è riconvocata per procedere ad una seconda votazione da tenersi non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla prima. In questo caso per la validità della seduta è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti della medesima, rimanendo eletti il Presidente ed il vice Presidente che ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Nel caso di mancato raggiungimento dell'indicato quorum, l'Assemblea è riconvocata per procedere ad una terza votazione da tenersi non prima di sette e non oltre dieci giorni dalla seconda; in tale circostanza il quorum di validità della seduta è dato dalla presenza di almeno la metà dei componenti, risultando eletti il presidente ed il vice presidente che ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente vicario. La firma del vice Presidente è testimonianza dell'assenza o impedimento del Presidente. Nel caso di dimissioni irrevocabili dal ruolo di presidente, cessazione o decadenza da componente dell'assemblea ai sensi dell'articolo 6, decade simultaneamente il vice Presidente; quest'ultimo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per corrispondere agli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 5, fissando la prima seduta utile entro i successivi venti giorni.
7. L'Assemblea disciplina con proprio regolamento l'organizzazione e il funzionamento delle proprie sedute.
8. Il regolamento, tra l'altro, contiene la previsioni che l'assemblea, ordinaria e straordinaria, si possa svolgere anche nelle sedi operative delle CTZ ed in collegamento telematico, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
9. Ai sensi del comma 7 – art. 6 della L.R. n. 18/17, alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta Regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.
10. Per la partecipazione all'Assemblea, giusto comma 8 – art. 6 della L.R. n.

18/17, non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone, indennità o rimborso.

Art. 6 – Componenti dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea durano in carica cinque anni (comma 2 – art. 6 della L.R. n. 18/17). Alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica di Sindaco, subentra il nuovo Sindaco in rappresentanza del medesimo Comune che resta in carica quale membro dell'Assemblea per il periodo restante (comma 4 – art. 6 della L.R. n. 18/17).

2. L'Assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea (comma 14 – art. 8 della L.R. n. 18/17).

3. I componenti dell'assemblea cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui comma 12, lettera b, dell'art. 8 della L.R. n. 18/17, ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente alla data fissata ai sensi del comma 5 – art. 8 della L.R. n. 18/17

4. Alla scadenza del termine di rinnovo, nel caso in cui non sia stata individuata la metà più uno dei componenti, dei quali almeno due per ciascuna conferenza territoriale, ovvero in tutti i casi in cui, nel corso del quinquennio, venga meno il requisito di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per la gestione ordinaria.

5. Sono dichiarati decaduti, da membri dell'Assemblea, i componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive dell'Assemblea, nonché per il mancato effettivo versamento entro il mese di settembre dell'anno di riferimento dell'importo annuale di contribuzione di cui all'articolo 1 comma 4 lettera b, anche con riguardo alle annualità pregresse. In fase di prima applicazione, quest'ultima fattispecie di decadenza decorre dal sessantesimo giorno del termine fissato per l'approvazione del bilancio previsionale annualità 2019, fermo il diritto-dovere dell'A.I.C. di provvedere alla riscossione nei termini

di legge. A tal fine il Presidente dell'Assemblea comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze e/o della mancata contribuzione, nonché di fornire eventuali elementi probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dall'Assemblea, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.

6. Per i rappresentanti dei comuni facente parte di diritto dell'Assemblea, la decadenza opera rispetto all'eventuale funzione di presidente o vice presidente dell'Assemblea ovvero di Presidente del Consiglio Direttivo.

7. In caso di decadenza di un membro dell'Assemblea subentra il primo dei non eletti della conferenza territoriale e della fascia di competenza.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici (a mezzo posta certificata), che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel medesimo avviso può essere indicata la data della seconda convocazione.

3. La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, da ciascuna CTZ, da almeno un terzo dei componenti della stessa o dal Direttore Generale ovvero dal Revisore Unico dei Conti. In tali ipotesi, il Presidente ha l'obbligo di riunire l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti proposti.

4. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal Presidente e può essere integrato su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea o su richiesta del Direttore Generale. A tal fine, il Presidente, fatti salvi i casi

d'urgenza, anticipa la bozza di ordine del giorno via e-mail certificata alle indicate funzioni almeno 48 prima della formale comunicazione.

5. Nei casi di urgenza, l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenenti recanti la sintesi degli argomenti da trattare.

6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'AIC. Nei casi di convocazione straordinaria ed urgente, gli atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della seduta.

7. Il segretario dell'Assemblea, incaricato dal Direttore Generale, cura la redazione del verbale delle sedute dell'Assemblea medesima.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea e votazioni

1. Le sedute dell'Assemblea di norma sono pubbliche, salva la trattazione di argomenti riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito web dell'Autorità Idrica della Calabria.

2. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 11. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica e a condizione che sia rappresentato almeno un Comune per ciascuna delle conferenze territoriali di zona. . Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero di componenti necessario alla validità della seduta.

4. Le votazioni avvengono con voto palese.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 12 della L.R. n. 18/2017.

2. Ferma ogni altra attribuzione prevista nella norma regionale ovvero nello Statuto, il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e verifica la coerenza dell'attività del Direttore Generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti in un'unica votazione dall'Assemblea nella prima seduta utile con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima; nel caso in cui non si riesca a raggiungere il predetto quorum, l'Assemblea è riconvocata per procedere ad una seconda votazione da tenersi non prima di dieci e non oltre quindici giorni dalla prima e, nel caso di mancato raggiungimento dell'indicato quorum, l'Assemblea è riconvocata per procedere ad una terza votazione da tenersi non prima di sette e non oltre dieci giorni dalla seconda. Dalla terza votazione, la data per la tenuta della seduta rispetto alla precedente infruttuosa è fissato non prima di cinque e non oltre dieci giorni, mentre il quorum di validità della seduta è stabilito dalla presenza di almeno la metà dei componenti e quello per la validità dell'elezione in almeno due terzi dei presenti. La presentazione della lista contenente il nominativo di ciascuno dei sette membri, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascuna CTZ di cui all'articolo 10, ed i rispettivi comuni di appartenenza deve avvenire almeno nei due giorni antecedenti la relativa data di convocazione dell'Assemblea, decadendo nel caso di seduta deserta ovvero infruttuosa.

4. I membri del Consiglio Direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità prevale il voto del presidente.

5. La prima convocazione del Consiglio Direttivo per l'elezione del relativo presidente è curata dal Presidente dell'Assemblea.

6. Alle adunanze del Consiglio Direttivo si estendono le previsioni di cui al comma 9 dell'articolo 5.

7. Non sono candidabili il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea.

8. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso, gettone, indennità o rimborso

Art. 10 - Conferenze Territoriali di Zona (CTZ)

1. In ciascuna CTZ di cui all'articolo 1 comma 4, opera, quale articolazione dell'AIC, una struttura tecnica ed amministrativa, dotata di adeguate risorse finanziarie, umane e strumentali. Le modalità di funzionamento e la dimensione organizzativa e gestionale sono indicate al titolo IV dello Statuto.

2. In ciascuna CTZ, per le finalità di cui al titolo III dello Statuto e di cui all'articolo 18 della LR 18/2017 e limitatamente ai servizi erogati ovvero fruiti nel relativo ambito territoriale, opera un Comitato consultivo permanente degli utenti del servizio e dei portatori d'interesse, di cui alla Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7, supportato da una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

3. I Sindaci di ciascuna conferenza territoriale di zona, o i loro delegati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 18/17, si riuniscono al fine di:

- a) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'Assemblea, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano d'ambito e nel piano operativo pluriennale da proporre all'Assemblea AIC;
- b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

4. L'Assemblea può accogliere anche parzialmente o respingere le proposte di cui al comma 3, lettera a), dandone espressa motivazione. Qualora le CTZ non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 3, lettera a), l'assemblea assegna loro un congruo termine decorso il quale delibera

autonomamente.

5. La Giunta regionale, previa intesa con l'assemblea dell'AIC e sentiti i comuni interessati, può accorpate più zone di cui al comma 1.

6. Il coordinamento delle attività delle singole CTZ è demandato alle Province rispettivamente competenti per territorio ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 11 – Funzionamento delle Conferenze Territoriali della Calabria

1. Le Conferenze Territoriali, dell'art. 12 della L.R. n. 18/17, sono presiedute dai presidenti delle Province rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, i quali provvedono alla loro convocazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici (a mezzo posta certificata), che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione.

2. Nei casi di urgenza, ciascuna conferenza territoriale può essere convocata in via straordinaria almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nel caso di convocazione ordinaria gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei rappresentanti presso le strutture periferiche dell'AIC almeno ventiquattro ore prima della riunione,. Nel caso di convocazioni straordinaria e urgente, detti atti sono depositati almeno dodici ore prima della riunione.

4. Nell'atto di convocazione il Presidente della Conferenza Territoriale, per specifici argomenti, può richiedere la partecipazione alla riunione del Direttore Generale.

5. La convocazione della Conferenza può essere richiesta da un terzo dei Comuni facenti parte della conferenza stessa.

6. In caso di assenza del presidente di cui al comma 1, la conferenza è

presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.

7. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono approvate:
 - alla prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci che la compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i 2/3 della popolazione residente nella zona di riferimento di riferimento;
 - dalla seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.
8. I Sindaci o loro delegati, i Presidenti delle Province e il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono la corresponsione di alcun compenso, gettone, indennità o rimborso.

Art. 12 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante e organo di amministrazione dell'AIC e svolge le funzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 18/17.
2. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base di un elenco di almeno tre nominativi individuati in esito ad una procedura di selezione pubblica tra soggetti in possesso d'idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali con particolare riguardo al servizio di che trattasi, nonché documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali, in particolare nel servizio idrico;
3. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Autorità. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dalla normativa vigente in materia.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di

diritto privato di durata di tre anni rinnovabile. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, non superiore a quella di dirigente di settore della Regione Calabria (comma 2 – art. 9 della L.R. n. 18/17). Ai soli fini della stipula del contratto del Direttore Generale, la rappresentanza legale dell'AIC è attribuita al Presidente dell'Assemblea.

5. Il contratto del Direttore Generale è risolto con delibera dell'Assemblea nei casi di grave violazione di legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nonché nei casi di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'Assemblea.

6. Nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo Direttore generale, l'assemblea individua il direttore provvisorio tra i dirigenti in servizio dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 13 – Revisore Unico dei Conti

1. L'Assemblea nomina il Revisore Unico dei Conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), in esito all'espletamento di una procedura di selezione pubblica.

2. Il Revisore resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3. Al Revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 della legislazione vigente

4. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, e relaziona annualmente all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.

5. Il Revisore è revocabile solo per inadempimento agli obblighi previsti dalla legge ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto.

6. Il Revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente (2);

Art. 14 – Trasmissione degli atti fondamentali dell'AIC alle Conferenze Territoriali

1. Entro quindici giorni dalla loro adozione, e ai soli fini informativi, il Direttore generale dell'AIC, provvede a trasmettere alle Conferenze Territoriali gli atti fondamentali di cui al seguente comma 2, deliberati dall'Assemblea.
2. Ai fini di cui al comma 1, atti fondamentali sono:
 - il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - il piano d'ambito e le sue revisioni;
 - il piano operativo pluriennale e le sue revisioni;
 - la determinazione della tariffa;
 - la scelta delle forme di gestione del servizio e le relative procedure;
 - la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio.

Titolo III

Forme di consultazione, divulgazione e partecipazione

Art. 15 – Forme di consultazione dei Comuni

L'Assemblea può promuovere forme di consultazione e partecipazione dei Comuni appartenenti all'Ambito Regionale in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'AIC stessa.

Art. 16 – Tutela dei diritti degli utenti

1. L'Assemblea delibera la bozza di proposta regolamentare, ed ogni eventuale successivo adeguamento, da sottoporre alla valutazione ed approvazione della Giunta regionale per la disciplina del Comitato consultivo permanente degli utenti del servizio e dei portatori di interesse sia di livello centrale sia periferico. La Giunta regionale autonomamente delibera entro trenta giorni successivi, dando espressa motivazione per i contenuti della proposta eventualmente non condivisi.

2. Il Direttore Generale assicura che il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato attui, nei rapporti con gli utenti, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 10 comma 2, i principi e gli standard dettati dalle fonti cui all'articolo 1 comma 1 ovvero dall'AIC, nonché corrisponda i relativi eventuali indennizzi, automatici e non, fatta salva la possibile applicazioni di penali.

Titolo IV
Organizzazione

Art. 17 – Spese di funzionamento

1. Fatto salvo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 1, le spese di funzionamento dell'AIC gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, secondo i criteri e le modalità definite dall'Assemblea nel rispetto delle determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA)”

2. Il Regolamento di contabilità dell'AIC disciplina le spese di funzionamento sia della struttura centrale sia di quelle periferiche.

Art. 18 – Struttura tecnico-amministrativa dell'Autorità

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa regionale, l'AIC è dotata di una struttura tecnico-amministrativa centrale di livello regionale e di strutture operative di livello territoriale che operano con riferimento agli ambiti delle Conferenze Territoriali di zona.
2. L'organizzazione degli uffici dell'AIC è improntata alla istituzione, presso la struttura di livello regionale, di uffici unificati per lo svolgimento delle funzioni di carattere generale e per il coordinamento delle funzioni svolte a livello territoriale, ed all'utilizzo delle sedi territoriali per le funzioni di rapporto con l'utenza, di supporto ai Sindaci delle Conferenze Territoriali di zona e alle altre amministrazioni pubbliche di riferimento.
3. L'assetto organizzativo dell'AIC, definito dal Direttore Generale, previa consultazione del Consiglio Direttivo, si fonda sui principi del buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 19 - Dirigenti

1. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'AIC sono assegnati dal Direttore Generale con provvedimento motivato, sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza e secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione dell'AIC.
2. La copertura delle qualifiche dirigenziali può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, nel rispetto della normativa vigente e delle modalità di selezione fissate dal regolamento di organizzazione dell'Autorità.
 1. Nel rispetto delle attribuzioni e degli indirizzi del Direttore Generale, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione.

3. I dirigenti rispondono del risultato sull'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Autorità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale e del personale dell'AIC è regolato dall'articolo 88 e seguenti del Decreto legislativo - 18 agosto 2000 - n. 267 e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili.

Titolo V

Controlli

Art. 20 – Procedimento amministrativo

1. L'AIC informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione ed economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto delle normative, nazionali e regionali, in materia di procedimento amministrativo.
2. L'AIC disciplina i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. L'AIC provvede alla disciplina dei singoli procedimenti, individuando gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, e garantisce i diritti di accesso e di informazione.

Art. 21 – Disciplina degli atti dell'Autorità

2. Le deliberazioni dell'Assemblea e i decreti del Direttore Generale sono immediatamente esecutivi, salvo che nell'atto stesso venga stabilita la

sospensione degli effetti fino a un termine determinato.

3. Il Direttore Generale predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Alla proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, e ai decreti del Direttore generali costituenti esplicazione delle funzioni di governo, sono allegati la relazione istruttoria e il relativo parere di regolarità tecnica, il parere di regolarità amministrativa ed il parere in ordine alla regolarità contabile.

4. I pareri, di cui al comma precedente, sono inseriti nella deliberazione dell'Assemblea, la quale, ove non intenda conformarsi agli stessi, deve darne adeguata motivazione.

5. I decreti del Direttore Generale costituenti esplicazione delle funzioni di gestione e le determinazioni sono immediatamente esecutivi, salvo quelli che comportino impegno di spesa, che diventano esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. Ai decreti del Direttore Generale costituenti esplicazione delle funzioni di gestione sono allegati, inoltre, la relazione istruttoria e il relativo parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Art. 22 – Pubblicazione degli atti dell'Autorità

1. Gli atti dell'Autorità sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, all'Albo on-line dell'Autorità stessa, collocato sulla home page del sito istituzionale dell'ente, e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito web.

2. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale affissione, nell'atto di pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.

3. Il Direttore Generale disciplina con proprio provvedimento le procedure di pubblicazione dei documenti sull'Albo on-line.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 23 – Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente dell'Assemblea o, in alternativa, da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste all'art. 8, comma 3.

Art. 24 – Disposizioni Transitorie

1. Nelle more dell'avvio del servizio idrico integrato a cura del gestore d'ambito, attesa la rilevanza e la funzionalità degli adempimenti prevista dalla disciplina di settore - sia con riguardo alla formazione della tariffa sia alla tutela dell'utenza- che, ad oggi, grava sugli attuali gestori costituiti soprattutto dai comuni, è riconosciuta alle singole CTZ, in raccordo con la struttura centrale dell'AIC, la possibilità di intervenire, presso i relativi singoli Comuni, al fine di erogare supporto informativo, formativo e procedurale per la cura dei presupposti adempimenti disposti da ARERA ed AIC, relazionando periodicamente e comunque almeno con cadenza trimestrale sulle azioni condotte ed i risultati raggiunti e le criticità registrate.
2. Al fine di uniformare il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma che precede, il Direttore Generale emanerà una specifica direttiva destinandola al presidente di ciascuna CTZ, rimanendo in capo allo stesso Direttore Generale l'onere del monitoraggio e del controllo. Ciascuna CTZ, entro i successivi

quindici giorni, redige una proposta progettuale trasmettendola al Direttore Generale, il cui costo proposto, ai fini del finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 1 comma 4, non potrà eccedere euro 0,20/abitante residente del territorio d'interesse della CTZ. Dal finanziamento sono escluse le spese di investimento. Il Direttore Generale con proprio atto finanzia le proposte pervenute ovvero ne motiva le modificazioni. Di tali atti è informata l'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Nelle more dell'attuazione complessiva della dotazione organica, il Direttore Generale, al fine di organizzare la struttura centrale ed offrire il necessario coordinamento alle attività di cui al comma che precede, può, previo avviso pubblico:

a) stipulare convenzioni con gli Enti locali calabresi, della durata di sei mesi eventualmente prorogabili al massimo dello stesso periodo, per l'utilizzo ovvero il distacco di personale dei rispettivi ruoli a tempo indeterminato, sino ad un massimo di 4 unità, in possesso di adeguata professionalità, ponendo i relativi costi all'interno delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4 e comunque nel limite di euro 0,10/abitanti residenti del territorio della regione.

b) stipulare convenzioni con professionisti, della durata massima di sei mesi eventualmente prorogabili al massimo dello stesso periodo, ai fini di completare la dotazione dei necessari regolamenti dell'AIC nonché assolvere alle condizioni poste dalla legge per l'individuazione del gestore d'ambito, sino ad un massimo di 4 unità, in possesso di adeguata professionalità, ponendo i relativi costi all'interno delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 3 e comunque nel limite di euro 0,05/abitanti residenti del territorio della regione.

Art. 25 – Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Le controversie rientrano nella gestione del foro competente di Catanzaro.